









SEGRETERIE PROVINCIALI DI FROSINONE

Accordo sulle garanzie dei servizi minimi in caso di sciopero

In data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra ARAN e OOSS un <u>nuovo accordo</u> sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Ai fini della migliore comprensione del senso politico e istituzionale di questo accordo, si ritiene opportuno contestualizzarlo storicamente, richiamando le circostanze nelle quali è maturata la necessità di procedere alla sostituzione dei protocolli esistenti. Si tratta, difatti, della conseguenza della riduzione dei comparti contrattuali del Pubblico Impiego, voluta dal decreto legislativo 150/2009, meglio noto come <u>Riforma Brunetta</u>, che ha ridotto a *quattro* i comparti di contrattazione collettiva del settore pubblico:

- Comparto delle Funzioni Centrali;
- Comparto delle Funzioni Locali;
- Comparto Istruzione e Ricerca;
- Comparto Sanità.

Data l'unificazione dei comparti, si è reso necessario procedere a un nuovo protocollo d'intesa sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, poiché i protocolli precedenti erano riferiti a settori più circoscritti del pubblico impiego (per quello che ci riguarda, il nostro era riferito solo al comparto scuola, mentre quello nuovo si riferisce anche a Università e Ricerca, anche se poi il testo del protocollo di intesa sottoscritto contiene delle specifiche per i settori interni al comparto). Peraltro, la mancata sottoscrizione di un protocollo sulla materia era una delle motivazioni addotte dalla controparte istituzionale per ritardare il rinnovo dei contratti pubblici, dopo la stipula del contratto 2018, sottoscritto "per causa di forza maggiore", al termine di un lungo periodo di blocco della contrattazione pubblica. Benché scaduti ormai dalla fine del 2018, i contratti pubblici sono stati fin qui ritardati, oltre che per motivazioni economiche, anche con il pretesto del mancato adattamento del protocollo sui servizi essenziali in caso di sciopero ai nuovi comparti del Pubblico Impiego. Quest'alibi viene meno e si pongono i presupposti per un rinnovo contrattuale altrimenti rimandato a un'indefinita data futura.

Il 2 dicembre 2020 è stato, così, sottoscritto da tutte le OOSS rappresentative del comparto istruzione e ricerca (Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief Cisal) e dalle rispettive confederazioni, il nuovo <u>Accordo nazionale</u> sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e ricerca.

La Commissione di Garanzia Sciopero <u>ha valutato idoneo</u> il nuovo Accordo nazionale e quindi viene definitivamente superato il rischio di adozione di una *procedura di provvisoria regolamentazione da parte della stessa Commissione,* con carattere unilaterale.

Come già avveniva precedentemente, si dovrà procedere presso ogni istituzione scolastica, università, ente di ricerca e istituzione dell'afam, a definire tra amministrazione e parti sindacali un protocollo di intesa sui contingenti di personale necessari a garantire i servizi essenziali in coincidenza di scioperi proclamati in alcune circostanze specifiche.

In particolare – come prima – si dovrà individuare il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione degli stessi, privilegiando la volontarietà e, in subordine, il criterio di rotazione.

Il protocollo di intesa nazionale sottoscritto il 2.12.2020 definisce i *criteri generali* per determinare il contingente, per il personale da prevedere in caso di sciopero. Il protocollo di intesa a livello di istituzione scolastica definisce, invece, i *criteri specifici* del contingente della singola scuola. Tale contingente <u>non va confuso</u> con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 23 comma 9 lettera b del CCNL 2016/2018) che viene definito in contrattazione di istituto.

Al termine di questa introduzione, potete trovare un <u>format</u>, come strumento adattabile alle concrete esigenze di ogni singola istituzione scolastica. Le OOSS, che sono le uniche titolari alla sottoscrizione del protocollo di intesa, possono conferire <u>delega di firma</u> a un proprio rappresentante, individuabile negli eletti nelle RSU di istituto. La scadenza per la sottoscrizione del protocollo di istituto è fissata al 12 febbraio (30 gg dopo l'entrata in vigore del protocollo nazionale).

SINTESI DELL'ACCORDO NAZIONALE, NOSTRE PROPOSTE E CONSIDERAZIONI

SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI

(da adattare alle specifiche caratteristiche dell'istituto)

Servizi essenziali previsti	Contingenti proposti
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.	i docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 assistente amministrativo; n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 collaboratore scolastico.
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA o n. 1 assistente amministrativo.

PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

(da adattare alle specifiche caratteristiche dell'istituto)

Servizi essenziali previsti	Contingenti proposti
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove	i docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 assistente amministrativo; n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 collaboratore scolastico.
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio	n. 2 collaboratori scolastici.
Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne	n. 1 collaboratore scolastico; n. 1 educatore; n. 1 infermiere.

Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi	n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche areedi competenza;n. 1 collaboratore scolastico.
Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 collaboratore scolastico
Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame	 n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 addetto all'azienda agraria; n. 1 collaboratore scolastico e dei servizi.
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA o n. 1 assistente amministrativo.

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

COMPITI E OBBLIGHI DEI DS E LAVORATORI PRIMA DELLO SCIOPERO

Il dirigente scolastico	II lavoratore
Invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.	Può rispondere in forma scritta anche via e-mail alla richiesta del dirigente. La mancata risposta da parte del lavoratore non può dare luogo all'adozione di sanzioni da parte del dirigente scolastico, poiché il regolamento approvato non prevede in modo esplicito alcun obbligo in tal senso. Il testo parla, infatti, di invito da parte del dirigente scolastico. Pertanto, una soluzione di buon senso potrebbe essere quella che il dirigente scolastico consideri la mancata risposta come equivalente alla terza opzione possibile, ossia la mancata maturazione di una decisione, da parte del lavoratore, della volontà di aderire o meno allo sciopero. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Comunica alle famiglie almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni: a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni, dati relativi alla rappresentatività, a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti¹; c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale.	Non ha alcun obbligo di informare i genitori rispetto ai suoi comportamenti il giorno dello sciopero.
I dirigenti scolastici individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa - i nominativi del personale della scuola da includere nei contingenti, tenuto alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.	Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

¹ Esami finali, refezione, sorveglianza notturna nei convitti, ecc, come da art. 2 del Protocollo di intesa

COMPITI E OBBLIGHI DEI DS E LAVORATORI IL GIORNO DELLO SCIOPERO.

Il dirigente scolastico	Il lavoratore
Senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Quindi: Organizza con il personale docente e ATA che non sciopera le lezioni e le attività che ha comunicato alle famiglie.	 chi sciopera non deve far nulla. chi non sciopera: deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce: a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date. chi ha il giorno libero: non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

PROTOCOLLO DI INTESA

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

Tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001

SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
 - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - o nr.... assistenti amministrativi;
 - o nr.... assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - o nr.... collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
 - vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
 - o nr.... collaboratori scolastici
 - vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne:
 - o nr.... collaboratori scolastici;
 - o nr.... infermieri
 - raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
 - o nr.... assistenti tecnici del reparto o del laboratorio

eventuale

- o nr.... collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati
- servizi di cucina e mensa (nelle istituzioni educative), erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati:
 - o nr.... cuochi

e/o

o nr... collaboratori scolastici

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
 - o nr.... assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - o nr.... collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse
- attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame:
 - o nr.... assistenti tecnici in rapporto con le specifiche aree di competenza;
 - o nr.... addetti alle aziende agrarie;

nr.... collaboratori scolastici e dei servizi

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

e/o

o nr.... assistenti amministrativi.

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione

-

-

-

3. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Data,	
	Le parti